

## APPENDICE ALLA RELAZIONE DEL CONVEGNO 2.10.2014

\* \* \* \*

A seguito dell'approfondimento svoltosi al convegno del 2.10.2014 grazie alla relazione dell'avv. Enzo Barilà ed alla discussione avvenuta alla sessione del successivo 7.10.2014 del Tavolo Permanente per l'attuazione del Processo civile Telematico si comunica che allo stato non sono emerse posizioni critiche né necessità di chiarimenti in merito alla intervenuta eliminazione dell'indice delle Pubbliche Amministrazioni dai c.d. pubblici elenchi rilevanti ai fini delle notifiche in proprio a mezzo pec.

Per tale motivo si ritiene di primaria importanza avvisare che le comunicazioni stragiudiziali e le notifiche effettuate a mezzo pec ad indirizzi di posta certificata tratti dal suddetto elenco (INDICE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (IPA) e <http://www.indicepa.gov.it/>) **non sono da considerarsi validamente effettuate** in quanto eseguite in violazione della normativa vigente.

L'elenco del Ministero della Giustizia , unico validamente utilizzabile a fini delle comunicazioni e notificazioni in esame si trova all'indirizzo [https://pst.giustizia.it/PST/it/pst\\_2.wp](https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp) al quale si può accedere previo login dalla <http://pst.giustizia.it/PST/> ed è denominato come segue **"Registro PP.AA.** Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 - consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati ".

Si precisa che detto ultimo elenco è incorso di popolamento ed ad oggi presenta ben poche informazioni: ciò non toglie, ripetiamo, che dette lacune non possano né debbano, in alcun modo, essere colmate tramite la consultazione de l'indice IPA.

Firenze, 8.10.2014

Dichiarazioni finali:

La natura degli argomenti trattati esclude la possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e si ritiene pertanto di non poter fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate, declinando pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute in questo documento, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora l'Autore del documento e/o il Consiglio dell'Ordine fossero stati espressamente messi al corrente della possibilità del verificarsi di tali danni.